



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3028 di data 31 gennaio 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione in sanatoria dei lavori di realizzazione di una cabina elettrica e di consegna dell'impianto di innevamento programmato nella skiarea Alpe Lusia – S.I.F. Lusia S.p.A.- loc. Ronchi - p.ed. 1299 C.C. Moena I- in Comune di Moena.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci e Sara Bbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la nota del Comune di Moena pervenuta in data 29 dicembre 2021, prot. n. 941299, con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale presentata dalla S.I.F. Impianti funiviari Lusìa S.p.A. per l'ottenimento dell'autorizzazione in sanatoria per i lavori di realizzazione di una cabina elettrica e di consegna dell'impianto di innevamento programmato nella skiarea Alpe Lusìa in loc. Ronchi - p.ed. 1299 C.C. Moena I - in Comune di Moena, eseguiti in difformità rispetto quanto originariamente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2841 del 6 luglio 2020, al fine di acquisire il parere della Commissione di coordinamento in merito alle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di opere abusive realizzate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi degli artt. 133 e 135 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla nota, a firma Marco Lutzembreger, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

| progr. | denominazione file | prot. | data | allegato |
|--------|------------------------------------|--------|------------|----------|
| 1 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m | 941299 | 29/12/2021 | A01 |
| 2 | RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf.p7m | 941299 | 29/12/2021 | A02 |
| 3 | VARIANTE-TAV 1.pdf.p7m | 941299 | 29/12/2021 | A03 |
| 4 | VARIANTE-TAV 2.pdf.p7m | 941299 | 29/12/2021 | A04 |

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori indicati in progetto, da autorizzare in sanatoria, si sono resi indispensabili perché in corso d'opera sono state intercettate alcune condotte interrato che passano a fianco dell'edificio p.ed. 1299 proprio nella zona ove era prevista la realizzazione della cabina interrato. È stato quindi necessario spostare il nuovo edificio interrato ad una distanza di m 3,52 dalla stazione di partenza della cabinovia. L'edificio interrato ha conservato le stesse caratteristiche e dimensioni di quanto già autorizzato. Nel progetto già approvato era prevista la demolizione parziale della scogliera in massi ciclopici esistente a sostegno della strada di accesso alla cabinovia; lo spostamento dell'edificio interrato non permette il mantenimento della scogliera che viene sostituito da un muro in C.A., tipo logicamente simile a quelli già presenti nel piazzale sull'altro lato dell'edificio.

La Commissione di coordinamento, ha accertato che i lavori in questione risultano ammissibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 133, comma 2., lettera a), della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, e ritiene pertanto applicabile da parte del Comune territorialmente competente la sanzione pecuniaria, di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo di legge.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- visti gli artt. 133 e 135 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, in sanatoria, lavori di realizzazione di una cabina elettrica e di consegna dell'impianto di innevamento programmato nella skiarea Alpe Lusia in loc. Ronchi - p.ed. 1299 C.C. Moena I - in Comune di Moena, eseguiti in difformità rispetto quanto originariamente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2841 del 6 luglio 2020, quali risultano dalla documentazione citata in premessa;
2. di ritenere applicabile da parte del Comune di Moena la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 133, al comma 3, lettera a) della l.p. 4 marzo 2008, n. 1;
3. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr